

PROVINCIA DI CASERTA – Decreto Prot. n. 25 del 04/05/2009 – Approvazione variante norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Parete.

Premesso che :

- La Giunta comunale di Parete con deliberazione n. 83 del 13/07/2007 ha approvato la proposta di variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
- Il Consiglio comunale di Parete con deliberazione n. 6 del 24/04/2008 ha adottato la predetta variante, prendendo atto che non sono pervenute osservazioni ;
- il Comune di Parete ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 24 della L.R. 16/04, con nota n. 260 del 19/01/2009, pervenuta alla Provincia di Caserta in data 22/01/2009 al numero di protocollo 0006107, ha trasmesso in unica copia la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla variante delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
- il Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha effettuato la verifica di compatibilità e conformità ai sensi dei commi 4°, 5° e 6° art. 24 della L.R. n. 16/04 prot. N. 61 del Settore Urbanistica in data 16/02/2009 ;
- La predetta verifica ha dato esito negativo per le seguenti motivazioni :

Nell'art. 10 al primo comma non possono essere eliminati gli spazi di parcheggio (in aggiunta a quelli per la sosta) atteso che tali spazi sono espressamente previsti nell'elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla Legge di Stato n. 847/1964.

Nell'art. 14 modificato al primo comma deve essere aggiunto "n. 1404 e dal Codice della Strada integrato e modificato"; deve poi essere aggiunto il seguente ed ulteriore comma "Nelle zone residenziali, produttive e di interesse collettivo le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dalla strade esistenti e di progetto, sono indicate nelle norme che regolano l'edificazione nelle specifiche zone omogenee."

Nell'art. 23 al terzo comma deve essere aggiunto "purché non si determinino lotti interclusi"; in merito agli "eventuali edifici preesistenti all'interno della lottizzazione" è certamente più corretta la formulazione originaria : pertanto non è ammissibile la modifica introdotta.

Non ha alcuna giustificazione o motivazione, poi, l'incremento di 0,2 mc/mq per destinazioni diverse dall'abitazione; detto incremento può trovare più corretta collocazione nel bilanciamento complessivo del territorio comunale che può avvenire soltanto con la redazione del P.U.C.

Non può, in alcun modo, essere abolito l'art. 36 "Aree per i parcheggi pubblici, giacché non è ammissibile che il territorio comunale sia privo o non preveda la realizzazione di parcheggi pubblici.";

- Il Settore Urbanistica con nota prot. 0021660 del 17/02/2009 ha comunicato al Sindaco di Parete gli esiti della predetta verifica;

- Il Presidente della Provincia con nota n. 0023520 del 20/02/2009 ha convocato la Conferenza dei Servizi di cui al comma 6° art. 24 L.R. n. 16/04, avente per oggetto "Comune di Parete Variante Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..." per il giorno 27/02/2009 presso l'Assessorato all'Urbanistica via Renella Caserta ;

- le sedute della predetta conferenza dei servizi hanno avuto luogo il giorno 27/02/2009, il cui verbale è stato protocollato al n. 84 del Settore Urbanistica in pari data ed il giorno 11/03/2009, il cui verbale è stato protocollato al n. 104 del Settore Urbanistica in pari data ;

- la seduta della Conferenza dei Servizi in data 11/03/2009 si è conclusa come di seguito riportato e testualmente trascritto dal relativo verbale :

“I rappresentanti del Comune di Parete convergono che gli artt. 10,14,23 e 36 debbano essere nuovamente modificati in conformità alla verifica tecnica ed amministrativa effettuata in merito dal Settore Urbanistica della Provincia prot. 61 del 16/02/2009.

Per quanto attiene l'incremento di 0,2 mc/mq per destinazione diversa dall'abitazione (art. 23) il Sindaco propone di modificare il parametro di 0,2 mc/mq al 20% dell'indice applicabile, precisando inoltre l'uso assolutamente non residenziale del volume realizzabile.

I convenuti verificano che tale incremento è possibile solo nella zona “C” ove l'indice di fabbricabilità è 0,85 mc/mq, pertanto l'incremento (assolutamente non residenziale) proposto dal Comune di Parete è effettivamente contenuto; stante quanto sopra i presenti concordano che detto incremento sia ammissibile per volumi assolutamente non residenziali nelle zone “C” in ragione del 20% dell'indice applicabile.

I presenti passano poi a verificare quanto previsto per le zone omogenee produttive e convergono che, al fine di evitare disparità per tipologie di interventi analoghi, l'applicazione dell'art. 5 del D.M. 1444/68 accompagna l'attività da realizzare a prescindere dalla zona omogenea produttiva interessata.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale rilasciato in originale, per i consequenziali adempimenti. Ai rappresentanti del Comune di Parete”.

- Il Consiglio Comunale di Parete con deliberazione n. 8 del 31/03/2009 ha preso atto della Conferenza dei Servizi il ventesimo giorno successivo all'ultima seduta della Conferenza, in conformità al comma 11° dell'art. 24 della L.R. n. 16/04, allegando il testo definitivo della variante come modificato dalla medesima Conferenza dei Servizi;

- Il Comune di Parete con nota n. 2009 del 10/04/2009 ha trasmesso alla Provincia la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2009, avente per oggetto :” Procedimento per la formazione di una variante alla Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. Presa d'atto risultanze della Conferenza dei Servizi”.

- Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale in conformità al comma 12° dell'art. 24 L.R. n. 16/04, ha approvato con deliberazione n. 28/C.S. del 30/04/2009, salvo diritti dei terzi, la variante alle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Parete, come :

- Adottata dal Consiglio Comunale di Parete con deliberazione n. 6 del 24/04/2008;
- Modificata dalla Conferenza dei Servizi in data 11/03/2009;
- Successiva ratifica del Consiglio Comunale di Parete degli esiti della Conferenza dei Servizi con deliberazione n. 8 del 31/03/2009, con allegato testo definitivo della variante modificato dalla medesima Conferenza dei Servizi;

VISTA :

- La L.U. 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ;
- I DD.MM. 1/4/68 n. 1404 e 2/4/68 n. 1444;
- La L.R. 20/3/1982 n. 14 per la parte ancora in vigore;
- La Legge 18/5/1989 n. 183 e la Legge 7/8/1990 n. 241;
- Il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380;
- La L.R. 22/12/2004 n. 16 ;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21/04/2005

DECRETA

A) di prendere atto di tutto quanto sopra in premessa;

B) di approvare ai sensi di quanto disposto dal comma 12° dell'art. 24 della L.R. n. 16/04, in conformità alla deliberazione n. 28/C.S. del 30/04/2009, la variante alle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Parete, come :

- Adottata dal Consiglio Comunale di Parete con deliberazione n. 6 del 24/04/2008;
- Modificata dalla Conferenza dei Servizi in data 11/03/2009;



- Successiva ratifica del Consiglio Comunale di Parete degli esiti della Conferenza dei Servizi con deliberazione n. 8 del 31/03/2009, con allegato testo definitivo della variante modificato dalla medesima Conferenza dei Servizi;

- Il Comune di Parete provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti consequenziali;

- L'esecutività del presente decreto resta subordinata all'osservanza di quanto disposto dal comma 12° art. 24 della L.R. n. 16 del 22/12/2004.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034 ,ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. Dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il Dirigente
Arch. Angelomichele Fracassi

Il Commissario Straordinario
dr. Biagio Giliberti